

**Intesa Tecnica**  
**tra**  
**il Ministero della Salute della Repubblica Italiana**  
**e**  
**il Ministero dell’Agricoltura**  
**della Repubblica dell’Azerbaijan**  
**sulla collaborazione nel settore della medicina veterinaria**

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e il Ministero dell’Agricoltura della Repubblica dell’Azerbaijan, da ora in avanti definiti “le Parti”,

VOLENDO stabilire le basi per la collaborazione e lo sviluppo nel settore della medicina veterinaria,

AL FINE DI contribuire a mantenere sotto controllo, nei rispettivi Paesi, le malattie infettive degli animali e le zoonosi,

CONSIDERANDO il comune interesse per il commercio esteso di animali vivi e di prodotti di origine animale,

Sottoscrivono la seguente Intesa Tecnica:

**Articolo 1**

Le Parti designano le seguenti autorità competenti per il coordinamento dell’attuazione della presente Intesa Tecnica:

- per il Ministero della Salute della Repubblica Italiana:  
la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari;
- per il Ministero dell’Agricoltura della Repubblica dell’Azerbaijan:  
il Servizio Veterinario di Stato.

## **Articolo 2**

1. Al fine di rafforzare ed intensificare la collaborazione bilaterale nel settore della medicina veterinaria, le Parti faciliteranno, mediante le autorità competenti di cui all'Articolo 1 di questa Intesa Tecnica:
  - a) la collaborazione tra i servizi veterinari e le istituzioni pertinenti dei rispettivi Paesi;
  - b) lo scambio di personale tecnico e di esperti, con lo scopo di condividere la conoscenza delle conquiste tecnico-scientifiche nel proprio campo tecnico;
  - c) lo scambio di informazioni relative ad aspetti di salute degli animali acquatici e terrestri e di igiene legati alla produzione e alla lavorazione dei prodotti di origine animale;
  - d) lo scambio di informazioni e di esperienze sui metodi impiegati per prevenire, contenere ed eradicare le malattie animali e sulle questioni relative allo stato di salute pubblica veterinaria;
  - e) la collaborazione delle istituzioni scientifiche nell'indagine e nella ricerca delle malattie animali, e la collaborazione tra i laboratori diagnostici e di analisi;
  - f) l'organizzazione di corsi di formazione, anche tramite l'impiego della tecnologia informatica, e la comune partecipazione degli esperti a simposi e seminari organizzati dalle Parti;
  - g) l'attuazione di progetti di ricerca di interesse comune in materia di controllo delle malattie animali;
  - h) lo sviluppo di iniziative e progetti di collaborazione con la partecipazione del settore privato.
2. L'attuazione delle direttive di collaborazione di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sarà definita mediante un Piano di Azione concordato comunemente tra le autorità competenti delle Parti.
3. I contenuti di ogni incontro, lo scambio di informazioni e/o di ogni altro documento elaborato tra le Parti nel corso dell'implementazione di questa Intesa Tecnica resteranno confidenziali.

## **Articolo 3**

Le Parti si scambieranno reciprocamente informazioni sui focolai delle malattie animali precedentemente indicate nella Lista A dell'Organizzazione Mondiale

della Sanità Animale e su qualsiasi altra malattia degli animali terrestri e acquatici che presenti un rischio per la salute pubblica, nonché sulle misure pertinenti adottate per monitorare ed eradicare tali malattie, in linea con gli standard internazionali ad esse applicabili.

#### **Articolo 4**

Al fine di salvaguardare la salute umana e animale, nell'ambito delle loro competenze, le Parti applicheranno le disposizioni idonee che ne regoleranno il commercio degli animali vivi e dei prodotti di origine animale.

#### **Articolo 5**

Al fine di attuare la presente Intesa Tecnica, le Parti si informeranno l'un l'altra tramite corrispondenza ufficiale.

#### **Articolo 6**

Qualunque divergenza dovesse scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Intesa Tecnica sarà risolta con negoziati e consultazioni tra le Parti.

#### **Articolo 7**

Le attività previste da questa Intesa Tecnica saranno attuate dalle Parti secondo le disponibilità finanziarie ordinarie senza che da ciò derivino oneri aggiuntivi per i bilanci della Repubblica Italiana e della Repubblica dell'Azerbaijan.

#### **Articolo 8**

La presente Intesa Tecnica viene attuata in accordo con le legislazioni della Repubblica italiana e della Repubblica dell'Azerbaijan e, per la parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

#### **Articolo 9**

Le Parti possono apportare modifiche alla presente Intesa Tecnica con il comune

consenso scritto delle Parti. Tali modifiche dovranno essere apportate in forma di Protocolli distinti, che saranno parte integrante della presente Intesa Tecnica e avranno effetto in conformità con le disposizioni dell'Articolo 10 della presente Intesa Tecnica.

### **Articolo 10**

Questa Intesa Tecnica avrà efficacia dalla data della sua firma. L'Intesa Tecnica avrà una validità di cinque (5) anni e sarà rinnovata automaticamente per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi, per iscritto, all'altra Parte la sua intenzione di recedere, almeno sei mesi prima della data di cessazione.

Questa Intesa Tecnica non costituisce un accordo internazionale legalmente vincolante.

Firmato a Baku, il 18 luglio 2018, in due copie originali di eguale autenticità, ciascuna delle quali in lingua italiana, azerbaigiana ed inglese. In caso di divergenze nell'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

**Per il Ministero della Salute  
della Repubblica Italiana**

*Augusto Massari*

**Per il Ministero dell'Agricoltura  
della Repubblica dell'Azerbaigian**

*Inam Karimov*